

SOVRINTENDENZA SCOLASTICA DI TRENTO

Il giorno 6 aprile 2004 alle ore 15.00 in Trento, presso la Sovrintendenza Scolastica Provinciale in sede di contrattazione decentrata provinciale, ha avuto luogo l'incontro fra

per la parte pubblica:

Fabio Marcantoni

Aurelio Lenzi

Maurizia Zadra

Marco C.
Marco C. S.
Maurizio Zadra

per la parte sindacale:

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

ANTES Scuola - Lisincos

CONF.S.A.L. - S.N.A.L.S.

Roberto Fedd
Roberto Fedd
Secchi Sergio
Emilio
Alfredo

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il seguente accordo decentrato relativo alle modalità di applicazione della normativa contrattuale in materia di mobilità territoriale del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dall'accordo collettivo provinciale di lavoro relativo a tale personale sottoscritto il 17 ottobre 2003 - di seguito denominato CCPL.

Premesso che è oggetto di contrattazione decentrata a livello di Sovrintendenza Scolastica, in base all'art. 89, comma 2, del CCPL la mobilità interna al comparto, di cui all'art. 5, comma 2, lettera k del medesimo CCPL,

le parti sottoscrivono il presente contratto collettivo decentrato di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE CONCERNENTE

la mobilità interna al comparto del personale A.T.A. delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento per l'anno scolastico 2004/2005.

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Articolo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto disciplina per l'anno scolastico 2004/2005, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 - lettera k - del CCPL le operazioni di mobilità interna al comparto del personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
3. Il presente contratto rimane in vigore fino a quando non sia sostituito da successive norme di contrattazione collettiva ed è soggetto a modifiche normative che rendano la stessa necessaria.
4. Al termine della verifica il contratto può essere modificato con un'intesa tra le parti. Tale verifica può essere altresì attivata anche su richiesta delle parti su problemi che possono nascere nell'applicazione del contratto.
5. Le parti, conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 4, comma 4, del CCPL, concordano sul fatto che il presente accordo deve garantire il rispetto delle disponibilità economiche stabilite e non può comportare, né direttamente né indirettamente oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCPL, né può essere in contrasto con le indicazioni ed i vincoli risultanti dallo stesso CCPL.
6. I trasferimenti sono disposti sulle istituzioni scolastiche individuate come tali dalla Giunta Provinciale.
7. I trasferimenti possono essere disposti altresì sulle sezioni associate delle istituzioni scolastiche, poste a distanza superiore ai 20 Km. dalla sede centrale, caratterizzate dalla presenza tra la sede stessa e le rispettive sezioni associate di altre istituzioni scolastiche autonome.
L'applicazione del presente comma è subordinata alla sottoscrizione di analoga norma in sede di contrattazione di comparto.
8. L'assegnazione del personale A.T.A. alle diverse sedi di cui si compone l'istituzione scolastica è oggetto di contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del CCPL, fatto salvo quanto specificato nel precedente comma.
In assenza di accordo il personale rimane assegnato alle attuali sedi di servizio, salvo diversa intesa fra le parti.

Articolo 2

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, con le modalità previste dall'art. 12 del CCPL.

CAPO II

FASI DEI TRASFERIMENTI

Articolo 3

FASI DEI TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti si collocano in tre distinte fasi, fatte salve la sistemazione del personale titolare in scuole oggetto di dimensionamento presso le istituzioni scolastiche neo-dimensionate, secondo i criteri indicati all'art. 8 del presente Contratto, ed in subordine le precedenze di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), dello stesso:
I Fase: trasferimenti nell'ambito del Comune;
II Fase: trasferimenti tra Comuni;
III Fase: mobilità professionale.
2. I trasferimenti del personale A.T.A. sono disposti nell'ordine di cui al comma 1, considerando nell'ambito di ciascuna fase le precedenze di cui all'art. 6, comma 1, lettere da c) ad f).
3. L'eventuale assegnazione di sede definitiva nei confronti del personale di cui al comma 8 dell'art. 4 del presente contratto è effettuata dopo le operazioni di mobilità di cui al precitato comma 2.

CAPO III

DESTINATARI DEI TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE TECNICO

Articolo 4

DESTINATARI

1. Il personale ATA, che aspira alla mobilità, deve indirizzare la relativa domanda al Sovrintendente Scolastico tramite l'Istituzione scolastica di appartenenza, specificando le sedi di interesse in numero non superiore a 15.
2. Le disposizioni relative alla mobilità a domanda e d'ufficio si applicano al personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in periodo di prova.
3. Nel caso di aggregazione di scuole conseguenti a provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica, il personale titolare in una delle scuole aggregate è considerato titolare nella entità scolastica risultante dall'aggregazione.
4. Per i trasferimenti a domanda libera si applicano i punteggi riportati nella tabella Allegato A/1 che costituisce parte integrante del presente Contratto.
Per i trasferimenti disposti d'ufficio ed a domanda "condizionata", con riferimento al personale perdente posto di cui all'art. 8 del presente Contratto, si applicano i punteggi riportati nella tabella Allegato A/2 che costituisce parte integrante del medesimo Contratto.
5. Ai fini della mobilità presso il "Comune viciniore", il medesimo "Comune viciniore" è individuato tenendo conto delle tabelle di viciniorità utilizzate nelle operazioni di mobilità del personale docente della Provincia Autonoma di Trento.
6. Il Sovrintendente Scolastico, dopo avere esaminato le domande di mobilità presentate, dà comunicazione ai richiedenti presso l'Istituzione scolastica in cui prestano servizio, del punteggio attribuito e degli eventuali diritti riconosciuti.
7. La mobilità è disposta con determinazione del Sovrintendente Scolastico Provinciale.
La determinazione è pubblicata agli Albi della Sovrintendenza Scolastica e del Servizio per il Personale.
8. Può partecipare ai movimenti il personale ATA che ha ottenuto la sede provvisoria in attesa della sede di titolarità. Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva, deve presentare domanda di trasferimento. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, seguendo le tabelle di viciniorità a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
9. Può partecipare altresì ai movimenti il personale non docente trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 64 del CCPL, tranne che per l'istituzione scolastica dalla quale era stato

disposto il trasferimento per incompatibilità, salvo che non siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'incompatibilità.

Articolo 5

TRASFERIMENTO DEL PERSONALE TECNICO

1. La mobilità del personale operante in presenza di laboratori scolastici può essere disposta per qualsiasi tipo di istituto a condizione che l'organico preveda la relativa figura professionale. A tal fine gli interessati devono compilare l'apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte. Nel caso in cui siano richieste aree diverse da quella a cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento, gli interessati devono documentare o certificare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori nonché dei titoli equipollenti, elencati al comma 4 del presente articolo. Conseguentemente, il personale titolare su di un laboratorio può presentare domanda di mobilità per l'area cui appartiene il laboratorio stesso senza produrre alcun titolo.
2. Il personale tecnico che chiede trasferimento ad altra area può esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità.
3. Qualora l'interessato prescelga più aree professionali (fino ad un massimo di 4), queste saranno considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precisata.
4. Devono essere considerati equipollenti:
 - PER TUTTO IL PERSONALE il possesso dell'attestato di abilitazione (idoneità in concorsi) e/o di idoneità conseguito al termine di eventuali specifici percorsi di riconversione/riqualificazione, organizzati o autorizzati dall'amministrazione provinciale in conseguenza di processi di innovazione;
 - LIMITATAMENTE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO ENTRO IL 1° GENNAIO 2003:
 - A) titolo di studio d'istruzione secondaria di primo grado (o altro titolo ad esso equipollente o superiore) integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 e altre leggi provinciali e regionali. Il Sovrintendente Scolastico valuta l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. Gli attestati in questione dovranno essere integrati da idonea certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;
 - B) l'aver svolto, presso un istituto, almeno per un anno, fino al 31/08/2001 e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, specifiche mansioni che giustifichino il trasferimento nell'area richiesta. A tal fine gli interessati devono allegare alla domanda una certificazione del dirigente scolastico attestante l'espletamento delle mansioni suddette presso un laboratorio, inerente l'area richiesta, espressamente autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale.

CAPO IV

PRECEDENZE NEI TRASFERIMENTI

Articolo 6

PRECEDENZE NEI TRASFERIMENTI

1. Hanno titolo alla precedenza nell'ordine le seguenti categorie:
 - a) personale richiedente il trasferimento presso istituzioni scolastiche site nelle località ladine che documentano la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (precedenza assoluta);
 - b) personale soprannumerario, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo triennio precedente l'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti, richiedente il rientro nella ex scuola, comune di precedente titolarità, trasferimento nel comune viciniore;

- c) personale emodializzato ed in subordine personale portatore di handicap individuato ai sensi dell'art. 21 della legge 104/92 e personale che ha bisogno per gravissimi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia) praticabili nella sede richiesta;
- d) altro personale soprannumerario che non rientra nell'ipotesi di cui al punto b);
- e) personale appartenente alle categorie di cui all'art. 33 L. 104/92, a cui è assimilato il coniuge di portatore di handicap;
- f) personale coniuge di militare o di categoria equiparata.

2. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.
3. *Personale soprannumerario, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo triennio precedente l'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti, richiedente il rientro nella ex scuola, comune di precedente titolarità, trasferimento nel comune viciniore*

Il personale ATA che è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, in quanto soprannumerario, mantiene il diritto a ritornare, per un triennio, a decorrere dall'anno scolastico nel quale è avvenuto il trasferimento stesso, con priorità nell'istituzione scolastica di precedente titolarità.

In assenza di posti di cui al precedente capoverso o nel caso in cui la succitata istituzione scolastica sia stata assorbita in tutto od in parte da altra scuola, ha diritto al rientro con priorità in una diversa istituzione scolastica del Comune di precedente titolarità.

Qualora non esistano posti relativi al profilo rivestito così come individuati nel primo e secondo capoverso ha diritto al trasferimento con priorità in una istituzione scolastica del comune viciniore a quello di precedente titolarità.

Il succitato diritto di precedenza è subordinato all'aver presentato domanda di mobilità in ciascun anno del triennio.

Gli interessati indicano all'uopo sul relativo modello di domanda:

- a) come prima preferenza l'istituzione scolastica dove erano titolari. Qualora non vi siano posti disponibili nella scuola di vecchia titolarità o la stessa sia confluita in tutto o in parte in altra istituzione scolastica, il diritto al rientro è esercitato come al punto b) sottoindicato;
- b) come seconda preferenza una diversa istituzione scolastica del Comune di precedente titolarità. Qualora non vi siano posti disponibili nella scuola indicata al punto b), il diritto al rientro è esercitato come al punto c) sottoindicato;
- c) come terza preferenza una istituzione scolastica del Comune viciniore.

E' possibile indicare la sola preferenza a) oppure le preferenze a) e b) oppure le preferenze a), b) e c).

Qualora non sia fattibile indicare la preferenza a) perché la scuola di precedente titolarità è stata assorbita in tutto o in parte da altra istituzione scolastica, è possibile indicare la sola preferenza b) oppure le preferenze b) e c). Qualora non sia possibile esprimere, oltre che la preferenza a) per il motivo succitato, la preferenza b) per mancanza di altre istituzioni scolastiche richiedibili nel precedente comune di titolarità, si può indicare sulla domanda di mobilità la sola preferenza c).

In caso di concorrenza di più persone richiedenti il rientro nella stessa scuola, prevale quello con il maggior punteggio a prescindere dall'anno in cui ha avuto luogo il trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata e dalla circostanza che l'attuale titolarità appartenga a comune diverso da quello nel quale è ubicata la scuola oggetto del rientro.

Il trasferimento del personale in quanto in soprannumero non interrompe inoltre la continuità del servizio qualora il medesimo ottenga nel triennio immediatamente successivo il rientro nel precedente istituto di titolarità o il trasferimento nell'Istituzione scolastica, che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno domanda di mobilità per rientrare nella scuola di precedente titolarità o per essere sistemato presso l'Istituzione scolastica che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità (prima e seconda preferenza di cui ai punti a e b). Nel caso in cui la scuola di ex titolarità sia stata assorbita da più scuole, l'interessato, che intende avvalersi della preferenza b) e mantenere nel contempo la continuità del servizio, deve presentare domanda di mobilità per una sola delle istituzioni scolastiche che hanno assorbito l'ex scuola di titolarità e sempre per la medesima nel triennio in questione.

Nel caso in cui il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità o trasferimento presso una istituzione scolastica che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità non sia stato possibile nel triennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio maturato nel triennio è riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.

4. *Personale emodializzato ed in subordine personale portatore di handicap individuato ai sensi dell'art. 21 della legge 104/92 e personale che ha bisogno per gravissimi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia) praticabili nella sede richiesta*

E' riconosciuta la precedenza al personale che si trovi nella seguente condizione:

- a) personale emodializzato (art. 61 L. 270/82 - precedenza assoluta);

b) personale portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi. Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 4 della L. n. 104/92 dove deve essere chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi.

c) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo; detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. A tal fine deve comprovare con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale (A.P.S.S.) o dall'Ufficiale sanitario o dalla Commissione medica militare la propria particolare condizione fisica e la necessità di risiedere nella sede dell'Istituto di cura. Il medesimo personale deve presentare una dichiarazione personale redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che contenga i seguenti elementi:

- non esistenza nel Comune di titolarità di un centro specializzato per le cure necessarie a carattere continuativo;
- esistenza, per converso, nel Comune relativo alla prima preferenza richiesta, di un centro specializzato per le cure necessarie a carattere continuativo.

La particolare condizione fisica che dà titolo alle precedenze suddette deve essere documentata all'atto della presentazione della domanda.

5. *Personale appartenente alle categorie di cui all'art. 33 L. 104/92, a cui è assimilato il coniuge di portatore di handicap. La precedenza è estesa anche a coloro che esercitano la tutela legale di portatori di handicap in situazione di gravità.*

Il personale ATA interessato deve documentare:

- il rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, adozione, affidamento e coniugio con il soggetto handicappato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;
- lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza di cui all'art. 33 dovrà essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà;
- la situazione di gravità dell'handicap della persona assistita mediante certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge 104/92;
- nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure mediante certificato rilasciato dalla competente azienda sanitaria locale (A.P.S.S.). La necessità di cure continuative deve essere documentata con certificato rilasciato dalla competente Agenzia Provinciale per i servizi sanitari;
- nel caso dell'unico figlio in grado di prestare assistenza, qualora esistano altri figli del soggetto handicappato, - con dichiarazione personale redatta sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - che gli eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o handicappati, ecc..).

La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.

6. *Personale coniuge di militare o di categoria equiparata*

In base al disposto dell'art. 1, V° comma, legge 10 marzo 1987, n. 100, dell'art. 10, II comma D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 402, dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999 n. 266 e dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001 n. 86 il personale scolastico coniuge convivente, rispettivamente, del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili al comune vicinore ove esistono scuole che prevedono la pertinente figura professionale in organico.

Per fruire della precitata precedenza il personale interessato deve allegare alla domanda di mobilità una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato

trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

CAPO V

DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO

Articolo 7

POSTI DISPONIBILI

1. Ai fini della mobilità sono disponibili i posti previsti dalle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento, aventi effetto dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
Si ritengono, in particolare, disponibili relativamente alla I e II fase:
 - a) i posti che risultano vacanti alla data di inizio delle operazioni annuali di mobilità, ivi compresi i posti occupati da personale soggetto a collocamento a riposo, d'ufficio o a domanda formalmente accettata, entro il 1° settembre successivo e conosciuti dall'Amministrazione alla data suddetta. Tale data è pubblicata all'Albo della Sovrintendenza Scolastica;
 - b) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei posti eventualmente occupati da personale comandato da altro Ente;
 - c) i posti che si rendono accessibili per effetto della mobilità.
2. L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all'Albo della Sovrintendenza scolastica e della Provincia - Servizio per il Personale - nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'organico relativo all'anno scolastico di riferimento.
3. L'individuazione delle disponibilità dei posti del personale tecnico operante in presenza di laboratori scolastici, comporta la necessità che siano acquisite, sulla base delle relative dotazioni organiche, le eventuali nuove situazioni dei posti in questione.
4. Pertanto, nei casi in cui, ai sensi della deliberazione concernente la determinazione delle dotazioni organiche, sia stato deliberato in ordine all'organico del personale tecnico (proposte di aumento, di diminuzione, di mantenimento, di nuove aggregazioni) i Dirigenti Scolastici devono, non appena sia stata data loro notifica delle nuove dotazioni organiche, comunicare al Sovrintendente Scolastico la eventuale nuova dettagliata situazione di detti posti con le puntuali aggregazioni dei nominativi del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato che vi è assegnato con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità.
5. Ove la nuova situazione di aggregazione tra posti e personale comporti l'individuazione di situazioni di soprannumerarietà, la comunicazione di cui al precedente comma va effettuata contestualmente alla comunicazione al Sovrintendente Scolastico dei nominativi dei soprannumerari di cui all' articolo 8 del presente Contratto e previ gli adempimenti previsti.
6. Con riferimento alla mobilità professionale i posti disponibili sono:
 - a) per il personale soprannumerario tutti i posti disponibili individuati dopo avere espletato le operazioni di I e II fase;
 - b) per il restante personale i posti residuati a cui sono detratti quelli riservati agli utilizzi del personale in esubero.

CAPO VI

PERDENTI POSTO

Articolo 8

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.
2. I Dirigenti scolastici formulano la graduatoria dei perdenti posto (distinta per profili) sulla base dei punteggi previsti dall'Allegato A/2 al presente Accordo.
Per il personale tecnico l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.
3. I Dirigenti Scolastici, formulata la graduatoria di cui al precitato comma 2, la affiggono immediatamente all'Albo insieme alla comunicazione del Sovrintendente Scolastico contenente la nuova dotazione organica e notificano agli interessati la posizione di soprannumerarietà, invitandoli formalmente a presentare domanda di trasferimento.
4. Il personale individuato soprannumerario è tenuto a presentare domanda di trasferimento, che annulla e sostituisce l'eventuale istanza di mobilità a domanda libera. Nel compilare la domanda condizionata il perdente posto deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso che perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità.
5. La non presentazione della domanda, nell'eventualità in cui sia riconfermata la situazione di soprannumerario, comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.
6. Il personale A.T.A., che intenda beneficiare della precedenza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b, qualora sia dichiarato soprannumerario nella scuola di attuale titolarità, deve ripresentare domanda di trasferimento, indicando, primariamente, la/le sede/i sulla quale o sulle quali vanta il diritto di precedenza.
7. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella prevista nel modello della domanda di mobilità.
8. I Dirigenti Scolastici inviano al Sovrintendente Scolastico le domande di trasferimento del personale individuato come soprannumerario insieme alle relative graduatorie.
9. Nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di differente ordine e grado, il personale della neo-dimensionata istituzione è costituito dalla somma del personale delle scuole accorpate. Tutto il personale della nuova istituzione scolastica confluirà in un'unica graduatoria (distinta per profili) al fine della individuazione degli eventuali perdenti posto.
Ai fini della continuità, il servizio, svolto in ciascuna delle scuole interessate dal dimensionamento, si considera prestato interamente nella istituzione scolastica neo-dimensionata.
10. Ove le istituzioni scolastiche accorpino singoli plessi di altre scuole il personale ATA è assegnato alla istituzione scolastica, che accorpa gli stabili cui il medesimo personale era addetto, e confluisce nella relativa graduatoria di istituto al fine della individuazione degli eventuali perdenti posto. E' fatta salva la possibilità di accedere ad altra istituzione scolastica, coinvolta nel dimensionamento ma che non accorpa i succitati stabili, qualora gli alunni, confluendo in tutto od in parte in quest'ultima istituzione scolastica per effetto del dimensionamento, determinino un aumento della dotazione organica della figura professionale di appartenenza. In tale caso il personale interessato deve presentare apposita richiesta al Sovrintendente Scolastico, tramite l'attuale istituzione scolastica di appartenenza, nei tempi e modalità stabiliti con apposita circolare applicativa del presente Contratto.
Nel caso in cui l'edificio in cui presta servizio il personale non dovesse essere accorpato a nessun'altra istituzione scolastica, il personale ATA deve optare per una delle istituzioni scolastiche che assorbono la popolazione scolastica che opera in tale plesso. A tal fine il personale interessato deve inviare comunicazione scritta della scuola scelta al Sovrintendente Scolastico, tramite l'attuale istituzione scolastica di appartenenza, nei tempi e modalità stabiliti con apposita circolare applicativa del presente Contratto.
11. I Dirigenti Scolastici degli istituti interessati al dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della graduatoria di cui al comma 9, rispettivamente 10, del presente articolo, la pubblicano e ne trasmettono copia al Sovrintendente Scolastico.

12. Il personale A.T.A. individuato come perdente posto in scuole oggetto di dimensionamento ha titolo a rientrare con precedenza nella/e istituzione/i scolastica/che derivante/i dal dimensionamento qualora si rendano disponibili dei posti nel corso dei movimenti e sempre secondo l'ordine ed il punteggio delle graduatorie di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.
13. Per la formulazione delle graduatorie predette debbono essere valutati soltanto i titoli di servizio posseduti dagli interessati alla data di inizio dell'anno scolastico in corso e le esigenze di famiglia maturate e documentate in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A/2 al presente Contratto.
14. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale, che documenta la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e risulta titolare in istituzioni scolastiche site in località ladine nonché il personale appartenente alle categorie contemplate dal presente contratto rispettivamente all'articolo 6 comma 1, lettere c) ed all'art. 6, comma 1, lettera e) (quest'ultima categoria è tutelata, in base al presente comma, solo qualora il comune in cui è prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario).
In particolare in caso di unificazione tra scuole il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie.
In tale caso le graduatorie sono stilate privilegiando primariamente il personale di cui alla lettera a), poi il personale di cui alla lettera b) ed in subordine il personale di cui alla lettera c):
 - a) personale che documenta la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;
 - b) personale personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del presente contratto;
 - c) personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) del presente contratto.
15. In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
16. La mobilità dei soprannumerari è effettuata contestualmente ai normali movimenti considerando il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdenti posto.
17. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d'ufficio, assieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre istituzioni scolastiche dello stesso Comune, o, laddove non ci sia disponibilità, di altri comuni a partire dal più vicino a quello in cui è ubicata l'istituzione scolastica di titolarità.
La mobilità è disposta secondo criteri di viciniorità determinati dal Sovrintendente Scolastico, tenuto conto: a) della disponibilità all'interno del comune; b) delle tabelle di viciniorità di cui al comma 5 dell'articolo 4 del presente Contratto.
18. In presenza di fabbisogno integrativo e nel limite del relativo contingente le unità in soprannumero che non trovano sistemazione presso altra istituzione scolastica situata a distanza non superiore ai 10 Km. possono continuare a prestare servizio presso la scuola di titolarità.
19. Il trasferimento del personale tecnico soprannumerario è effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove il perdente posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio è assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza area-titoli-laboratori.
In particolare per le unità di personale perdenti posto che non hanno presentato domanda di trasferimento, il trasferimento d'ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori scolastici costituenti l'area cui appartiene il laboratorio di titolarità dei medesimi ed in subordine con riferimento ai posti disponibili di altre aree compatibili con il titolo di accesso posseduto tra quelli citati ai commi 1 e 4 dell'art. 5 del presente contratto.

CAPO VII **MOBILITA' PROFESSIONALE**

Art. 9

MOBILITA' PROFESSIONALE

1. Il personale A.TA. può chiedere, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 8 del Nuovo Ordinamento Professionale allegato al CCPL, sottoscritto il 19 marzo 2001, il passaggio ad altra figura professionale di pari categoria, con esclusione delle figure ad esaurimento, a condizione che certifichi la prescritta idoneità.
2. La mobilità professionale per il personale soprannumerario è disposta prendendo a riferimento l'allegato A/2.
3. La mobilità professionale del restante personale è disposta prendendo a riferimento l'allegato A/1, limitatamente ai titoli di servizio.
4. In sede di prima applicazione il termine entro cui produrre la domanda di mobilità professionale è fissato dal Sovrintendente Scolastico con specifica circolare applicativa.

CAPO VIII

UTILIZZI - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Articolo 10

UTILIZZI

1. Gli utilizzi sono disposti per l'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni di trasferimento prima della stipula dei contratti a tempo indeterminato, sui posti comunque disponibili presso le istituzioni scolastiche, nei confronti:
 - a) del personale che è stato trasferito in qualità di soprannumerario presso altre istituzioni scolastiche;
 - b) del personale, in esubero, che non ha trovato sistemazione contestualmente alle operazioni di trasferimento presso altra istituzione scolastica.
2. Il personale, che è stato trasferito in qualità di soprannumerario presso altre istituzioni scolastiche, ha diritto, a domanda, ad essere utilizzato con priorità sui posti comunque disponibili presso le istituzioni scolastiche di precedente titolarità.
3. L'utilizzo del personale in esubero, che non ha trovato sistemazione contestualmente alle operazioni di trasferimento, è disposto a domanda o d'ufficio sui posti rimasti accessibili, dopo la collocazione del personale indicato al precedente comma 2, secondo le seguenti modalità:
 - gli utilizzi, qualora non sia possibile dare concreta attuazione alle disposizioni riportate al comma 18 dell'articolo 8 del presente Contratto né sia possibile assegnare posti in utilizzo in relazione alle preferenze espresse, sono disposti d'ufficio per altre istituzioni scolastiche dello stesso comune o, laddove non vi sia disponibilità, di altri comuni a partire dal più vicino a quello in cui è ubicata l'istituzione scolastica di precedente titolarità;
 - Il personale, in mancanza di posti disponibili o qualora l'utilizzo comporti l'assegnazione presso sedi scolastiche ubicate a più di 10 Km. dalla precedente sede di titolarità, può essere utilizzato presso strutture provinciali, site a distanza pari od inferiore ai 10 Km. dalla sede di precedente titolarità e, previo assenso, anche presso strutture ubicate a distanza superiore ai 10 Km.
4. Il personale, di cui al comma 1, lettera a), fatti salvi gli utilizzi previsti nei precedenti commi, può essere utilizzato a domanda, qualora il trasferimento abbia comportato l'assegnazione ad una istituzione scolastica sita ad una distanza superiore ai 10 Km dalla sede di precedente titolarità, presso scuole più vicine a tale sede e, qualora non vi siano sedi scolastiche disponibili entro i 10 Km., anche presso strutture provinciali viciniori alla precedente sede di titolarità.
5. I comuni viciniori sono individuati in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 5, del presente Accordo.
6. Gli utilizzi presso le scuole possono essere disposti per l'esercizio di mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza o, se compatibile, immediatamente inferiore. In tale ipotesi l'interessato perde il diritto ad indennità collegate all'esercizio della funzione.

7. L'utilizzo presso le strutture può essere disposto per lo svolgimento di mansioni anche diverse da quelle proprie della figura professionale di appartenenza ma comunque connesse alla categoria di inquadramento, venendo meno in ogni caso il diritto a percepire l'eventuale indennità di funzione.
Nel disporre l'utilizzo si privilegiano le assegnazioni presso strutture che hanno attinenza con il mondo della scuola.
8. Gli utilizzi sono disposti dal Sovrintendente Scolastico salvaguardando l'ordine delle precedenze ed il punteggio attribuito nelle operazioni di trasferimento.

Articolo 11

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

1. I coniugi e la coppia convivente da almeno un anno, appartenenti allo stesso profilo professionale, possono chiedere, con istanza motivata, lo scambio di sede entro i termini fissati per la presentazione della domanda di trasferimento.
Il rapporto coniugale o di convivenza deve essere attestato con certificato anagrafico o con dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei quali deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.
Le suddette certificazioni devono essere prodotte congiuntamente alla presentazione della richiesta di scambio di sede.
Tale istituto è disposto con priorità rispetto alle assegnazioni provvisorie disciplinate dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. Il personale A.T.A., che ha prodotto domanda di trasferimento, può presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per le stesse sedi richieste con la succitata domanda ed entro il termine fissato per la presentazione delle domande di trasferimento.
In tale caso è presa in considerazione anche la documentazione allegata alla domanda di trasferimento, se richiesta ai sensi del presente contratto ai fini dell'assegnazione provvisoria.
3. Il restante personale A.T.A. può presentare domanda di assegnazione provvisoria entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento per non più di quindici sedi.
4. L'istanza di assegnazione provvisoria è presa in considerazione a condizione che sussista almeno una delle seguenti esigenze:
 - ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da almeno un anno con certificazione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
 - per gravi esigenze di salute del richiedente.
5. Le gravi esigenze di salute dell'aspirante all'assegnazione provvisoria sono limitate alle sole ipotesi previste anche come precedenze di cui all'art. 6 del presente accordo.
6. I provvedimenti di assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si rendono disponibili successivamente.
7. Per l'assegnazione provvisoria si applicano i punteggi riportati nell'allegato A/3 che costituisce parte integrante del presente Contratto.
8. Il personale ATA deve indirizzare la domanda di assegnazione provvisoria al Sovrintendente Scolastico tramite l'Istituzione scolastica di appartenenza.
9. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
10. Le operazioni di assegnazione provvisoria sono effettuate solo sui posti, la cui disponibilità sia accertata per l'intero anno scolastico.
11. Le assegnazioni provvisorie sono attuate con determinazione del Sovrintendente Scolastico.
12. L'assegnazione provvisoria interrompe i punteggi per la continuità richiamati ai punti C) e D) delle tabelle allegati A/1 ed A/2- I - Anzianità di servizio, relativa ai trasferimenti a domanda libera ed ai trasferimenti d'ufficio ed a domanda condizionata.
13. L'assegnazione provvisoria è disposta successivamente alle operazioni di utilizzo del personale soprannumerario e di immissione in ruolo e cessa al termine dell'anno scolastico nel quale è stata concessa.

Articolo 12

PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

1. Le assegnazioni provvisorie, disciplinate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precitato articolo, sono disposte rispettando le precedenza di cui all'art. 6 del presente Contratto, integrato, limitatamente alle assegnazioni provvisorie, al comma 5 come segue: "Hanno titolo alla precedenza, in subordine al personale appartenente alle categorie di cui all'art. 33 L. 104/92, a cui è assimilato il coniuge di portatore di handicap, coloro che hanno la necessità di assistere i figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima".

Nell'eventualità di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.

CAPO IX

DOCUMENTAZIONE - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI - RECLAMI

Articolo 13

DOCUMENTAZIONE - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

1. Gli aspiranti alla mobilità devono documentare il possesso dei titoli e l'esistenza di situazioni personali e di condizioni valutabili ai fini dei movimenti mediante dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o mediante normale certificazione (esempio: certificati anagrafici, originali o copie conformi agli originali dei titoli di studio, etc.), seguendo le disposizioni dettate dal presente contratto.

In particolare, le condizioni di salute (compresa la necessità di cure continuative) e la situazione di handicap devono essere comprovate necessariamente con apposita certificazione medica rilasciata dalla competente unità sanitaria locale.

2. Le dichiarazioni e le certificazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere allegate alle relative domande di trasferimento e di assegnazione provvisoria ed elencate nell'apposita sezione prevista nei precitati modelli di domanda.

Articolo 14

RECLAMI

1. Avverso le graduatorie nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

ALLEGATO A/1

TRASFERIMENTI A DOMANDA LIBERA

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (1)

I – ANZIANITA' DI SERVIZIO

- A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato come tale alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento successivamente alla decorrenza giuridica della nomina in profilo professionale di carriera/funzione di appartenenza, da computarsi fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso (2):

punti 2

- B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3):

punti 1

- C) per il servizio di ruolo prestato in profilo di carriera/funzione di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B):

punti 24

- D) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di carriera/funzione di appartenenza oltre il triennio, senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), B) e C):

punti 8

II- ESIGENZE DI FAMIGLIA (non si computano per le SISTEMAZIONI ALL'INTERNO DEL COMUNE):

- A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5):

punti 24

- B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (6):

punti 16

- C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il 18mo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (1):

punti 12

- D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) (1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e

socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima **(8)**:

punti 24

NOTE

- (1) Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato ed il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.
Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro.
La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato.
Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'Istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per il trasferimento in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.
- (2) Non devono essere considerati i periodi di assenza senza assegni.
E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio in profilo della stessa carriera/funzione. Per servizio prestato in profilo della stessa carriera/funzione s'intende tutto il servizio prestato in profilo, sia di livello iniziale che evoluto, di carriera e/o funzione corrispondente alla posizione attuale.
E' tenuto in considerazione anche il servizio prestato nell'anno scolastico 2002/2003 alle condizioni contemplate al comma 15 di cui all'art. 9 dell'Accordo decentrato relativo alla mobilità del personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto il 13 marzo 2002.
Sono valutati altresì con il punteggio previsto dalla presente voce i servizi di ruolo alle dipendenze dell'Ente di provenienza, in caso di transizione ope legis.
Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti pari o superiore a 11 mesi.
- (3) Con il punteggio previsto dalla presente voce sono valutati i seguenti servizi o periodi:
- Il servizio pregresso riconosciuto o riconoscibile, che comprende tutto il servizio prestato alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, di altri enti pubblici, delle scuole dell'infanzia equiparate a quelle della Provincia Autonoma di Trento, prestato prima dell'assunzione in ruolo alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento nonché i servizi di ruolo prestati alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento in carriera/funzione diversa da quella di attuale appartenenza;
 - Il servizio di ferma e rafferma volontaria in quanto rientrante nella fattispecie del servizio alle dipendenze di altri enti pubblici ed il servizio di leva (compreso il servizio sostitutivo civile) nei limiti di quello utile ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 della Legge 24/12/1986 n. 958 e dell'art. 7 della Legge 30/12/1991 n. 412, prestato cioè successivamente al 30/01/1987 o, se iniziato prima, in corso alla data del 30/01/1987;
 - Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;

- Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedentemente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti pari o superiore a 11 mesi.

- (4) La continuità del servizio prestato deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità in profilo di carriera/funzione di attuale appartenenza (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità.

Va comunque computato il servizio effettivo, cioè quello prestato successivamente alla decorrenza economica della nomina in ruolo con esclusione pertanto dei periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica ed economica, salvo che non siano interamente coperti da effettivo servizio nel medesimo profilo.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed assenze per motivi di salute retribuite, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva (compreso il servizio sostitutivo civile), per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri sindacali, utilizzi presso la Sovrintendenza Scolastica provinciale o altre strutture/enti funzionali provinciali, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento o aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla neo-dimensionata istituzione scolastica devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata, al fine dell'attribuzione del punteggio in questione.

Non interrompe la continuità del servizio altresì, l'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel triennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità o nell'Istituzione scolastica, che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda di mobilità per rientrare nella scuola di precedente titolarità o per essere sistemato presso l'Istituzione scolastica che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità.

In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Parimenti non interrompono la continuità del servizio le aspettative fruitive dal personale con prole, concesse dall'Amministrazione allo scopo di assistere i figli conviventi, ed i congedi straordinari/le aspettative rilasciate al personale dipendente in conseguenza di gravi patologie, ai sensi delle vigenti disposizioni, se documentate come tali dal personale interessato. Tali periodi devono peraltro essere detratti dal numero complessivo degli anni di continuità maturati alla data di riferimento.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta con atto normativo (= di legge o amministrativo) nonché i periodi corrispondenti agli anni scolastici in cui ci sia stata una prestazione di servizio pari o superiore a 11 mesi.

Per il personale titolare sulle istituzioni scolastiche in cui si svolgono corsi per l'educazione degli adulti volti al conseguimento delle licenze di scuola elementare e media, ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio si fa riferimento alle istituzioni scolastiche ove risulta essere assegnato.

Interrompe invece la continuità:

- la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva pari o superiori a sei mesi in ciascun anno scolastico, ad eccezione dei casi sopra citati;
- l'eventuale assegnazione provvisoria presso altre istituzioni scolastiche.

- (5) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data fissata dalla Sovrintendenza Scolastica con apposita circolare applicativa del presente Accordo, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione

personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei quali deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data fissata dalla Sovrintendenza Scolastica. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale, redatta ai sensi del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere l'anzidetta informazione.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In tale caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorità) a quello di residenza dei familiari, purché compreso fra le preferenze espresse.

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C, D) sono cumulabili tra loro.

- (6) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
 - A) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
 - B) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
- (8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

ALLEGATO A/2

TRASFERIMENTI D'UFFICIO ED A DOMANDA CONDIZIONATA

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (1)

I – ANZIANITA' DI SERVIZIO

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato come tale alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento successivamente alla decorrenza giuridica della nomina in profilo professionale di carriera/funzione di appartenenza, da computarsi fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso (2):

punti 2

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3):

punti 1

C) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato in profilo di carriera/funzione di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità, valutabile fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B):

punti 8

D) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di carriera/funzione di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4) (4bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), B) e per periodi che non siano coincidenti anche alla lettera C):

punti 4

II- ESIGENZE DI FAMIGLIA (5)

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (6):

punti 24

B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (7):

punti 16

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il 18mo anno di età (7) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (1):

punti 12

- D)** per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto **(8) (1)**, nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima **(9)**:

punti 24

NOTE

- (1)** Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato ed il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.

Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro.

La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato.

Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'Istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per il trasferimento in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

- (2)** Non devono essere considerati i periodi di assenza senza assegni.

E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio in profilo della stessa carriera/funzione. Per servizio prestato in profilo della stessa carriera/funzione s'intende tutto il servizio prestato in profilo, sia di livello iniziale che evoluto, di carriera e/o funzione corrispondente alla posizione attuale.

E' tenuto in considerazione anche il servizio prestato nell'anno scolastico 2002/2003 alle condizioni contemplate al comma 15 di cui all'art. 9 dell'Accordo decentrato relativo alla mobilità del personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto il 13 marzo 2002.

Sono valutati altresì con il punteggio previsto dalla presente voce i servizi di ruolo alle dipendenze dell'Ente di provenienza, in caso di transizione *ope legis*.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti pari o superiore a 11 mesi.

- (3)** Con il punteggio previsto dalla presente voce sono valutati i seguenti servizi o periodi:

- Il servizio pregresso riconosciuto o riconoscibile, che comprende tutto il servizio prestato alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, di altri enti pubblici, delle scuole dell'infanzia equiparate a quelle della Provincia Autonoma di Trento, prestato prima dell'assunzione in ruolo alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento nonché i servizi di ruolo prestati alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento in carriera/funzione diversa da quella di attuale appartenenza;
- Il servizio di ferma e rafferma volontaria in quanto rientrante nella fattispecie del servizio alle dipendenze di altri enti pubblici ed il servizio di leva (compreso il servizio sostitutivo civile) nei limiti di quello utile ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 della Legge 24/12/1986 n. 958 e dell'art. 7 della Legge 30/12/1991 n. 412, prestato cioè successivamente al 30/01/1987 o, se iniziato prima, in corso alla data del 30/01/1987;

- Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedentemente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti pari o superiore a 11 mesi.

- (4)** La continuità del servizio prestato deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità in profilo di carriera/funzione di attuale appartenenza (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità.

Va comunque computato il servizio effettivo, cioè quello prestato successivamente alla decorrenza economica della nomina in ruolo con esclusione pertanto dei periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica ed economica, salvo che non siano interamente coperti da effettivo servizio nel medesimo profilo.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed assenze per motivi di salute retribuite, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva (compreso il servizio sostitutivo civile), per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri sindacali, utilizzi presso la Sovrintendenza Scolastica provinciale o altre strutture/enti funzionali provinciali, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento o aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla neo-dimensionata istituzione scolastica devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata, al fine dell'attribuzione del punteggio in questione.

Non interrompe la continuità del servizio altresì, l'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel triennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità o nell'Istituzione scolastica, che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda di mobilità per rientrare nella scuola di precedente titolarità o per essere sistemato presso l'istituzione scolastica che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità.

In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Parimenti non interrompono la continuità del servizio le aspettative fruitive dal personale con prole, concesse dall'Amministrazione allo scopo di assistere i figli conviventi, ed i congedi straordinari/le aspettative rilasciate al personale dipendente in conseguenza di gravi patologie, ai sensi delle vigenti disposizioni, se documentate come tali dal personale interessato. Tali periodi devono peraltro essere detratti dal numero complessivo degli anni di continuità maturati alla data di riferimento.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta con atto normativo (= di legge o amministrativo) nonché i periodi corrispondenti agli anni scolastici in cui ci sia stata una prestazione di servizio pari o superiore a 11 mesi.

Per il personale titolare sulle istituzioni scolastiche in cui si svolgono corsi per l'educazione degli adulti volti al conseguimento delle licenze di scuola elementare e media, ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio si fa riferimento all'istituzione scolastica ove risulta essere assegnato.

Interrompe invece la continuità:

- la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva pari o superiori a sei mesi in ciascun anno scolastico, ad eccezione dei casi sopra citati;
- l'eventuale assegnazione provvisoria presso altre istituzioni scolastiche.

- (4bis)** Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio di cui al 3° comma dell'art. 6 del presente Accordo, qualora

il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui è/era ubicata la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata e tale rientro si realizza prima della scadenza del triennio.

- (5) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- Lettera A (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare, diverso dal comune di titolarità del soprannumerario, non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza e lo stesso comune risulti il più vicino alla sede di attuale titolarità del soprannumerario, in base alle indicazioni fornite dalle tabelle di viciniorità;
 - Lettera B e lettera C valgono sempre;
 - Lettera D (cura ed assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.
 - Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del personale soprannumerario.
- (6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data fissata dalla Sovrintendenza Scolastica con apposita circolare applicativa del presente Contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei quali deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data fissata dalla Sovrintendenza Scolastica. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale, redatta ai sensi del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere l'anzidetta informazione. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C, D) sono cumulabili tra loro.
- (7) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (8) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- C) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
 - D) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
- (9) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

ALLEGATO A/3

TABELLA PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL PERSONALE A.T.A. (1)

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o al convivente (purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno) o per il ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (2) (3) (5)	Punti 24
B) per ogni figlio che non abbia compiuto i sei anni di età (3) .	Punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (1) .	Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (4) (1) , nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (6)	Punti 24

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data ed il luogo di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. I beneficiari delle precedenza, di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/92, devono presentare la documentazione e certificazione, prevista rispettivamente ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del presente Accordo.

I punteggi per le esigenze di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.

(2) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari o del convivente a condizione che essi, alla data fissata dalla Sovrintendenza con apposita circolare applicativa del presente Contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica rispettivamente da almeno tre mesi i familiari, da almeno un anno il convivente. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere comprovata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nei quali deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data fissata dalla Sovrintendenza scolastica. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il personale interessato deve indicare il comune di ricongiungimento nella relativa istanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari o del convivente non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In tale caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorità di cui all'art. 4, comma 5, del presente accordo) a quello di residenza dei familiari o del convivente purché il dipendente lo menzioni espressamente nella relativa istanza.

- (3) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria.
- (4) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- A) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
 - B) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
- (5) Si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v. nota 3); ad essi sono assimilati i genitori inabili. L'inabilità deve essere totale e permanente.
- (6) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.